



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## REGOLAMENTO

### PER IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI AVVOCATO SPECIALISTA

(approvato nella seduta amministrativa del 24 settembre 2010)

#### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1- Il presente regolamento disciplina le modalità per l'acquisizione del titolo di avvocato specialista ed il suo mantenimento.

#### **Art. 2 - Definizione di avvocato specialista.**

1- E' specialista l'avvocato che ha acquisito, in una delle aree del diritto sotto indicate, una specifica e significativa competenza teorica e pratica, il cui possesso è attestato da apposito diploma rilasciato esclusivamente dal Consiglio nazionale forense e che deve essere conservata nel tempo secondo il principio della formazione continua, nei termini ed alle condizioni che seguono.

#### **Art. 3 - Elenco delle specializzazioni**

1. L'avvocato può conseguire il diploma di specialista in non più di due delle seguenti aree del diritto:

1) diritto di famiglia, dei minori, e delle persone

- 2) diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni
- 3) diritto commerciale
- 4) diritto del lavoro, della previdenza e della sicurezza sociale
- 5) diritto industriale
- 6) diritto della concorrenza
- 7) diritto tributario
- 8) diritto amministrativo
- 9) diritto della navigazione
- 10) diritto dell'Unione europea
- 11) diritto penale

2. In nessun caso i settori di prevalente esercizio professionale possono intendersi come aree di specializzazione e giustificare l'assunzione da parte dell'avvocato del titolo di specialista

#### **Art. 4 - Aggiornamento dell'elenco delle specializzazioni**

1-. Salvo quanto previsto dall'art. 14) il Consiglio nazionale forense, sentiti i Consigli degli Ordini e le associazioni specialistiche del settore di cui al successivo art. 11 che entro trenta giorni di tempo dalla richiesta esprimono il proprio parere, potrà aggiornare ogni quatto anni l'elenco delle specializzazioni di cui al precedente art. 3.

#### **Art. 5 - Requisiti per conseguire il titolo di avvocato specialista.**

1-. Per conseguire il titolo di avvocato specialista in una delle aree previste dal presente Regolamento e successive sue modifiche ed integrazioni, l'avvocato deve:

- (a) aver maturato un'anzianità di iscrizione all'albo, ininterrotta, di almeno sei anni all'atto della presentazione della domanda per sostenere l'esame di cui sub (e) che segue;
- (b) non aver riportato nei tre anni precedenti la presentazione della domanda una sanzione disciplinare definitiva conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
- (c) non essere stato destinatario nei due anni antecedenti la domanda della sanzione di cui sub 6 che segue;
- (d) aver frequentato, proficuamente e continuativamente, per almeno un biennio, una scuola, od un corso di alta formazione riconosciuti dal Consiglio nazionale forense e tenuti da enti, o soggetti iscritti nel registro di cui all'art. 7) ed aver conseguito il relativo attestato non prima di due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di cui sub (e);

(e) aver presentato domanda da depositare, con la documentazione richiesta, presso la sede del Consiglio nazionale forense;

(f) aver sostenuto con esito positivo l'esame presso il Consiglio nazionale forense.

2-. Il titolo di avvocato specialista è conferito con il rilascio di apposito diploma da parte del Consiglio nazionale forense ed è soggetto a revoca da parte di quest'ultimo per i motivi di cui all'art. 6). Il nome dell'avvocato specialista è inserito nell'apposito registro tenuto dal Consiglio nazionale forense, accessibile al pubblico tramite pubblicazione nel suo sito Internet. Il Consiglio nazionale forense comunicherà, periodicamente, ai Consigli degli ordini degli avvocati il nominativo degli avvocati specialisti iscritti nei rispettivi albi di appartenenza.

3. Se in possesso di un diploma di specializzazione, o titolo equipollente, comunque rilasciato esclusivamente da un'Università degli Studi, o da Enti equiparati, in una delle aree di specializzazione di cui all'art. 3) che precede, l'interessato può chiedere al Consiglio nazionale forense di valutarlo ai fini del rilascio del diploma di specializzazione.

4. L'interessato deve presentare al Consiglio nazionale forense una domanda di riconoscimento del diploma di cui al comma che precede, conseguito da non più di quattro anni, allegando il diploma in originale, o in copia autentica, nonché certificazione, anche nella forma dell'autodichiarazione, attestante la durata del corso e le materie oggetto di studio ed approfondimento.

Il Consiglio nazionale forense al termine dell'istruttoria, nel corso della quale può richiedere ulteriore documentazione e chiarimenti, delibera:

(a) di ammettere il richiedente a sostenere direttamente l'esame di cui all'art. 10);

oppure

(b) di subordinare l'ammissione all'esame alla frequenza dei corsi di cui all'art. 7), in tal caso determinando l'ammontare del monte ore necessario.

#### **Art. 6. Condizioni per il mantenimento del titolo di avvocato specialista.**

1-. Il titolo di avvocato specialista è soggetto a revoca quando l'interessato non adempia agli obblighi di formazione continua, specificamente nell'area di specializzazione, secondo le modalità previste dall'art. 12.

2-. La revoca è pronunciata dal Consiglio nazionale forense su segnalazione del Consiglio dell'ordine degli avvocati nel cui albo è iscritto l'interessato. Il Consiglio dell'ordine, previa contestazione dell'addebito, sentito l'interessato, al termine di un procedimento da condurre secondo le prescrizioni della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, invierà al Consiglio nazionale forense motivata richiesta di revoca completa degli atti del procedimento.

3-. La revoca produrrà effetti dal giorno successivo a quello della notifica del relativo provvedimento.

4-. La revoca del titolo non preclude il suo riacquisto alle condizioni, nessuna esclusa, di cui all'art. 5).

**Art. 7 – Scuole e corsi di alta formazione.**

- 1- La frequenza delle scuole, o dei corsi di alta formazione di cui all'art. 5.d), dovrà avere durata non inferiore al biennio, per un minimo di 200 (duecento) ore complessive di studio ed esercitazioni, anche pratiche.
- 2- Il rilascio dell'attestato di cui all'art. 5.d) presuppone la frequenza della scuola, o del corso, senza assenze, o con assenze complessivamente non superiori al dieci per cento del monte ore biennale complessivo.
- 3- Ai fini del conseguimento del titolo di avvocato specialista sarà considerato valido solo l'attestato di frequenza rilasciato dagli enti e soggetti di cui al comma seguente.
- 4- Le scuole ed i corsi di alta formazione potranno essere organizzati e gestiti:
  - (a) dal Consiglio nazionale forense, direttamente, o tramite la Scuola superiore dell'avvocatura;
  - (b) dai Consigli dell'ordine degli avvocati, anche in forma associata, direttamente, o tramite le loro fondazioni o Scuole di formazione forense riconosciute dal Consiglio nazionale forense;
  - (c) dalle associazioni forensi costituite fra avvocati specialisti, riconosciute dal Consiglio nazionale forense ai sensi dell'art. 11);
  - (d) dagli altri soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma seguente.
- 5- I soggetti di cui alle lettere (c) e (d) di cui al comma 4) inviano al Consiglio nazionale forense una apposita domanda di iscrizione nel registro dei soggetti abilitati alla istituzione e gestione delle scuole, o dei corsi di alta formazione, allegando copia dello statuto e del regolamento interno di funzionamento, specificando la loro qualifica e caratteristiche, nonché producendo dichiarazione di impegno ad organizzare e gestire le scuole, o i corsi di alta formazione, con modalità tali da garantire la realizzazione degli scopi del presente regolamento, ed in particolare la tutela dell'affidamento della collettività; gli istanti dovranno specificare, altresì, che a loro carico non sono stati adottati provvedimenti, seppur non definitivi, o stabilizzati negli effetti, di revoca dell'iscrizione nel registro ai sensi del comma 8) del presente articolo, o dell'autorizzazione di cui all'art. 8, 2).
6. I Consigli dell'ordine degli avvocati, anche in forma associata, direttamente, o tramite le loro fondazioni o scuole, sono iscritti a semplice richiesta nel registro, senz'altra formalità, ferma la possibilità per il Consiglio nazionale forense di revocare detta iscrizione ai sensi di quanto previsto nel comma 8).
- 7- Il Consiglio nazionale forense al termine dell'istruttoria sulla domanda, nel corso della quale può chiedere chiarimenti, o integrazioni documentali, o informative, iscrive il richiedente nel registro, o comunica il rifiuto.
- 8- Il Consiglio nazionale forense, in attuazione delle sue funzioni di ispezione e controllo per il cui esercizio potrà in qualsiasi momento richiedere informazioni, documenti, chiarimenti e impartire segnalazioni e direttive, revoca l'iscrizione nel registro in uno dei seguenti casi:
  - (a) quando accerti che sono venuti meno i requisiti di iscrizione:

(b) quando verifichi che non sia stata richiesta, ovvero, se richiesta, rifiutata l'autorizzazione di cui all'art. 8), per almeno due volte;

(c) quando accerti che, sebbene autorizzata, la gestione e l'esercizio di scuole, o corsi di alta formazione, non avviene nel rispetto del programma di cui all'art. 8.1.a), o avviene con modalità che non garantiscono la realizzazione degli scopi di cui all'art. 7,5).

d) quando non siano state osservate le segnalazioni e le direttive di cui sopra.

9-. La revoca è pronunciata dal Consiglio nazionale forense al termine di un procedimento amministrativo regolato dalle norme della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 8 - Approvazione preventiva e sorveglianza delle scuole e dei corsi di alta formazione.**

1. I soggetti iscritti nel registro di cui all'art. 7 possono organizzare e gestire le scuole ed i corsi di alta formazione con effetti utili al rilascio dell'attestato di cui all'art. 5 solo se:

(a) avranno presentato al Consiglio nazionale forense, annualmente e prima dell'inizio di ogni singolo anno scolastico, o di corso, il programma dettagliato della scuola, o del corso, con specifica indicazione delle materie trattate, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti trattati e dei docenti, con relativa qualifica;

(b) avranno ottenuto da parte del Consiglio nazionale forense l'autorizzazione rilasciata sulla base delle indicazioni fornite.

2-. L'autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove entro 120 giorni dal ricevimento della relativa documentazione non sia espressamente rifiutata; il termine è interrotto nel caso di richiesta di informazioni, o documentazione integrativa e riprende a decorrere a partire dal momento in cui le une, o l'altra, siano state fornite.

3. L'autorizzazione è revocata nei casi in cui la gestione e l'esercizio di scuole, o corsi di alta formazione, non avvenga nel rispetto del programma, o avvenga con modalità che non garantiscono la realizzazione degli scopi di interesse pubblico e di tutela del cittadino connessi al riconoscimento della qualifica di avvocato specialista.

4. Il Consiglio nazionale forense esercita il potere di ispezione e controllo, sia ai fini della revoca dell'iscrizione nel registro, sia ai fini del rilascio o della revoca dell'autorizzazione

#### **Art. 9 - Attribuzione del titolo di specialista**

1. Il titolo di avvocato specialista, seguito dall'indicazione dell'area di riferimento è attribuito esclusivamente dal Consiglio nazionale forense, previo superamento dell'apposito esame di cui all'art. 10.

#### **Art. 10 - Commissioni e disciplina dell'esame**